



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 49 del 30-12-2024

**Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016**

Il giorno trenta dicembre duemilaventiquattro, il Consiglio Comunale, convocato a norma di regolamento, si è riunito in seduta Pubblica in Prima convocazione con inizio alle ore 16:18, nell'aula consiliare del Municipio di Mogoro in via Leopardi n. 8.

Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:

<b>Cau Donato</b>	<b>P</b>	<b>Prinzis Lauretta Vincenza</b>	<b>P</b>
<b>Piras Federico</b>	<b>P</b>	<b>Melis Lorena</b>	<b>P</b>
<b>Cotogno Alex</b>	<b>P</b>	<b>Melis Ettore</b>	<b>P</b>
<b>Serra Simone</b>	<b>P</b>	<b>Spanu Loredana</b>	<b>P</b>
<b>Serrenti Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Pia Giovanni</b>	<b>P</b>
<b>Lai Andrea</b>	<b>A</b>	<b>Ghiani Mauro</b>	<b>P</b>
<b>Meloni Diana Sofia</b>	<b>P</b>		

risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Presiede la seduta il Sindaco Donato Cau

Partecipa il Segretario Comunale dott. Fabio Fulghesu

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale deliberare sui seguenti oggetti:

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

**Visto** il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ( T.U.S.P.), che dispone:

- all'art. 4, c. 1, "*Le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*",

- all'art. 4, c. 2 "*Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

**Rilevato** che, in base all'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

**Rilevato** inoltre che il comma 2 dell'art. 20 prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, sono adottati qualora le amministrazioni pubbliche rilevano:

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, "*

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P. e che, in caso di mancata adozione, l'art. 20, c. 7 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

**Visto** il rendiconto della gestione 2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 20/09/2024;

**Richiamate:**

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 05/10/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 18/12/2018, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 17/12/2019, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29/12/2020, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 21/12/2021, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 29/12/2022, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28/12/2023, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022, di seguito riportate:

C.F. società partecipata	Ragione sociale/denominazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	Codice Ateco	Quota partecipazione e diretta	Quota partecipazione indiretta
02934390929	ABBANO S.P.A.	Via Straullu 35 Nuoro (NU)	Società per azioni	36.00.00	0,1147061	0%
01129830954	G.A.L. MARMILLA	Via Baressa 2 Baradili (OR)	Società consortile a.r.l	96.09.09	1,8442	0%
90059440959	FONDAZIONE "SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO	Via Papa Giovanni XXIII Santa Giusta	Fondazione di partecipazione	94.99.20	1,45%	0%
90060580959	FONDAZIONE "DISTRETTO RURALE GIUDICATO DI ARBOREA"	Località <b>Grutturu Olias snc Palmas Arborea</b>	Fondazione di partecipazione	94.99.90	4,17	0%

**Considerato che:**

- l'art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016 parla espressamente di società di cui il Comune detiene partecipazioni dirette o indirette,
- come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. *perimetro oggettivo*);
- una società si considera partecipata direttamente quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società, partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico,
- rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto),
- gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche, approvati dal M.E.F. – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei

Conti, precisano che la nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL, le quali dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute e che le partecipazioni ai consorzi costituiti tra Amministrazioni pubbliche non sono oggetto di razionalizzazione,

- la definizione di società a partecipazione pubblica è data dall’art. 3 dello stesso D. Lgs. N. 175/2016, rubricato “*Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*”, il quale al comma 1 recita: “*Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.*”.

**Richiamata** la Deliberazione n. 47/2021/GEST della Corte dei Conti – sez. regionale di controllo del Lazio, nella quale è evidenziata che “*la necessità di censire anche partecipazioni non societarie risulta peraltro confermata dal “manuale operativo” adottato periodicamente dal MEF, da ultimo in data 22.02.2023, secondo cui nel censire le proprie partecipazioni non societarie, gli enti territoriali devono indicare almeno gli organismi partecipati inseriti nell’elenco 1 (Gruppo Amministrazione Pubblica) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4, al d.lgs. n. 118/2011, par. 3.1.). Occorre, pertanto, includere nelle ricognizioni annuali i consorzi, le fondazioni, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici”.*

**Viste** le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, con allegato format per la revisione.

**Considerato** che con Deliberazione Consiliare n. 48 del 20/12/2016 avente come oggetto: Recesso Consorzio Turistico della Marmilla "Sa Corona Arrubia" il Comune di Mogoro ha deliberato il recesso con decorrenza immediata dal Consorzio Turistico “Sa Corona Arrubia;

**Considerato** altresì che il Consorzio "Sa Corona Arrubia" alla data attuale non ha ancora approvato il recesso da parte del comune di Mogoro;

**Ritenuto** per le ragioni suddette di non dover inserire il Consorzio nell’ elenco sotto esposto;

**Vista** la relazione tecnica allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale con la quale è stata effettuata una ricognizione aggiornata in merito agli organismi, enti e società partecipate dal Comune di Mogoro riassunti nel seguente prospetto:

<b>Classificazione</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quota di partecipazione</b>
<i>Organismi strumentali</i>	-	
<i>Enti strumentali controllati</i>	-	
<i>Enti strumentali partecipati</i>	EGAS	0,2358%

	FONDAZIONE “DISTRETTO RURALE GIUDICATO DI ARBOREA”	4,17%
	FONDAZIONE “SARDEGNA ISOLA DEL ROMANICO	1,45%
<i>Società controllate</i>	-	
<i>Società partecipate</i>	Abbanoa SPA	0,1147061
	G.A.L. MARMILLA	1,8442

**Date atto** che il Comune di Mogoro, come precisato in allegato, detiene n. 2 Fondazioni di partecipazione di cui in una di esse “Fondazione Distretto Rurale Giudicato di Arborea” si esercita il controllo analogo;

**Ritenuto** di provvedere in merito.

**Acquisito** agli atti il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria verbale n. 22 del 23/12/2024.

**Acquisito** il parere circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

**Visto** il d.lgs. 267/2000.

**Visto** il d.lgs. 165/2001.

**Visto** lo Statuto comunale.

**Visto** il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

*Il Sindaco cede la parola all’assessore **Meloni Diana Sofia** che illustra la proposta, dando lettura delle partecipazioni detenute dall’ente.*

*Interviene il consigliere **Ghiani Mauro** che osserva come ancora l’ente sia in una situazione di stallo, dopo una delibera di recesso unilaterale, con il consorzio Sa Corona Arrubia, benché lo scorso anno il consiglio fosse stato rassicurato sul fatto che la questione sarebbe stata risolta. Ghiani osserva che le quote annuali possono essere richieste all’ente. Rende dichiarazione di voto contrario.*

*Il sindaco osserva che la questione è ancora aperta e ripercorre le tappe del recesso da parte dell’ente.*

*Segue dibattito sulla scadenza/rinnovo della convenzione e sulla richiesta di pagamento delle quote a carico del comune di Mogoro e del relativo importo.*

*Il consigliere **Pia** rende dichiarazione di voto contrario per incompletezza della ricognizione, non essendo citato il consorzio Sa Corona Arrubia.*

*Il Sindaco, non essendoci interventi e/o dichiarazioni di voto, dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:*

*PRESENTI E VOTANTI N. 12*

*VOTI FAVOREVOLI N. 8*

*VOTI CONTRARI N. 4 (Melis Ettore, Spanu Loredana, Pia Giovanni e Ghiani Mauro)*

*ASTENUTI: NESSUNO*

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA':**

*PRESENTI E VOTANTI N. 12*

*VOTI FAVOREVOLI N. 8*

*VOTI CONTRARI N. 4 (Melis Ettore, Spanu Loredana, Pia Giovanni e Ghiani Mauro)*

*ASTENUTI: NESSUNO*

Visto l'esito della votazione

### **DELIBERA**

**Di approvare** la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A), unitamente alle allegate schede B) e C), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Di dichiarare** che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

**Di comunicare** il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;

**Di comunicare** il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

**Di trasmettere** il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette;

**Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai fini della Regolarità Tecnica si esprime parere: Favorevole

Data: 23-12-2024

Il Responsabile del Servizio  
f.to Pilloni Alessandra

Ai fini della Regolarità Contabile si esprime parere: Favorevole

Data: 23-12-2024

Il Responsabile del Servizio  
f.to Pilloni Alessandra

---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
*(firmato digitalmente)*  
Donato Cau

Il Segretario Comunale  
*(firmato digitalmente)*  
dott. Fabio Fulghesu